

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GINETTI)

Roma, 7 ottobre 2020

Sul disegno di legge:

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che la Convenzione sulla criminalità informatica, del 2001, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativamente alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete, il cui obiettivo principale è quello di perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale;

considerato che il Protocollo in ratifica, composto di 16 articoli, provvede a estendere la portata della Convenzione anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, mantenendo un equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, e definendo "razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitano o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti;

considerato che il disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, prevede all'articolo 3, una novella all'articolo 604-bis del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici;

ritenuto opportuno, al riguardo, intervenire anche sulla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo, al fine di dare compiuta attuazione al Protocollo in ratifica;

ricordato, infine, che sono attualmente all'esame del Senato alcuni disegni di legge volti a rafforzare la tutela delle vittime dei predetti comportamenti, con la criminalizzazione delle condotte di cyberbullismo mediante discriminazione razziale ed etnica per via informatica;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Nadia Ginetti

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E